

LA FIDUCIA: TRA POLITICA E DIRITTO

FABIO CORIGLIANO



La fiducia: tra politica e diritto

Trust: Between Politics and Law

FABIO CORIGLIANO

Università degli Studi di Parma.
E-mail: fabio.corigliano@unipr.it

ABSTRACT

L'ultimo libro di Tommaso Greco (*La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, 2021) analizza il tema della fiducia a partire dai “luoghi” in cui la fiducia stessa si manifesta, suggerendo che il modello fiduciario possa essere utilizzato per indagini che vadano al di là del dato strettamente giuridico, per rivolgersi ai modi della convivenza e alla storia delle dottrine politiche che si sono concentrate sui temi della responsabilità e della cooperazione quali chiavi di volta della società.

The latest book by Tommaso Greco (*La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, 2021) analyzes the topic of trust starting from the “places” in which trust manifests itself, suggesting that the trust model can be used for investigations that go beyond the strictly juridical data, to address ways of coexistence and the history of political doctrines that have focused on the themes of responsibility and cooperation as the keystones of society.

KEYWORDS

fiducia, solidarietà, responsabilità, cooperazione

trust, solidarity, responsibility, cooperation

La fiducia: tra politica e diritto

FABIO CORIGLIANO

Non è certo un elemento di novità, per chi conosce i lavori di Tommaso Greco, professore ordinario di Filosofia del diritto presso l'Università di Pisa, il rilievo da questi assegnato alla dimensione relazionale e cooperativa del diritto, a cui viene attribuita una netta precedenza rispetto all'elemento coercitivo posto in essere dallo Stato – temi trattati, del resto, lungo tutta la sua produzione. In tal senso, si possono ricordare, a titolo esemplificativo, la monografia *Diritto e legame sociale* (Giappichelli, 2012), nonché i saggi *La responsabilità dentro il diritto*, *Il diritto della fiducia*, *Il potere che soffoca*. *Billy Budd come metafora*, *Il Magnificat di Machiavelli*. *Un inno di lotta per la giustizia*, tutti pubblicati in alcune tra le maggiori riviste italiane in anni recenti.

Si tratta di una ricca linea di ricerca che, negli anni, ha posto in evidenza la centralità di temi quali la responsabilità e l'importanza delle relazioni giuridiche indipendentemente dalla minaccia della sanzione da parte dello Stato, che l'autore ha ampiamente elaborato a partire da un costante confronto con autori molto diversi come Norberto Bobbio e Simone Weil.

Preparato e anticipato dal volume collettaneo *I rapporti fiduciari: temi e problemi* (Giappichelli, 2020), che sintetizza i lavori scaturiti da un progetto di ricerca finanziato dall'Università di Pisa sul tema de "I rapporti fiduciari" – e ricco di implicazioni non solamente utili allo studio del diritto ma anche alla teoria della politica – l'approccio con il quale Greco illustra il tema della fiducia sviluppa in modo sistematico questa prospettiva elaborata negli anni.

La trattazione prende avvio da una precisazione che a una prima lettura potrebbe non risultare fondamentale, e apparire quasi ardita, ma che invece costituisce la ragione di tutto il libro: se è vero, da una parte, che il diritto deve rimediare proprio alla mancanza di fiducia tra i consociati, ed è questo il suo compito, posto in essere attraverso un apparato di norme e organi finalizzati alla coercitività, d'altra parte, è altresì da evidenziare che la fiducia non dev'essere cercata come "esito" dell'esistenza stessa del diritto, ma come suo elemento strutturale, essenziale, costitutivo, fondamentale a spiegare il suo funzionamento e altresì il suo medesimo concetto. È questo il motivo per il quale nelle primissime battute dell'*Introduzione* si legge che «la fiducia attende un suo spazio dentro il diritto, e nel farlo reclama il suo diritto» (VII)¹.

La fiducia reclama il suo diritto, il diritto che le è proprio, lo spazio che è suo all'interno di un ordinamento di concetti e norme che non possono prescindere da due elementi assolutamente centrali per l'esistenza stessa del diritto, e cioè la regolazione dei rapporti sociali e la responsabilità che la legge attribuisce ad ogni individuo che agisce nel nome del diritto.

Siffatta osservazione pare contraddire il "paradigma *sfiduciario*" che ha connotato, come si illustra puntualmente nel primo capitolo, un modello di studio e analisi delle relazioni che da Machiavelli e Thomas Hobbes sino alle più recenti inclinazioni e tendenze del discorso pubblico (magistralmente interpretato, in chiave simbolica, dalla figura del *Billy Budd* di Herman Melville che torna spesso nelle pagine del libro) che Herbert Hart ha definito e criticato attraverso la figura del "bandito": secondo tale impostazione l'essere umano, dominato da pulsioni egoistiche e disgregatrici, seguirebbe una legge e vi si sottoporrebbe solamente per timore delle sanzioni ad essa correlate.

Il secondo capitolo del libro in effetti traccia una storia del suddetto modello sfiduciario, facendo vedere come sia stata la modernità (o meglio, come specifica l'autore, quegli autori che hanno offerto un'analisi dei concetti con i quali noi stessi interpretiamo la modernità) a elidere ogni le-

* Recensione a TOMMASO GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Editori Laterza, Bari-Roma 2021, pp. XVI-171.

¹ Tutti i riferimenti al numero di pagina indicati tra parentesi sono relativi al volume oggetto d'analisi.

game con la concezione della politica e del diritto di matrice platonica e aristotelica, costruendo un diagramma di valutazione della morale umana assunta a «modello unico che espunge del tutto la responsabilità e l'affidamento reciproco – in una parola, la fiducia – dal modo di pensare il diritto» (18). I protagonisti di questa storia, da Machiavelli a Karl Olivecrona, leggono il legame umano come la quintessenza dell'interesse egoistico. L'amicizia e la giustizia non si trovano più a far parte del medesimo universo concettuale, come accadeva nella filosofia platonica, in quella aristotelica e fino a tutto il Medioevo, lasciando invero il posto alla diffidenza e al sospetto. La natura umana, oggetto degli studi di quegli autori che sull'onda del Segretario fiorentino hanno insistito sulla sua intrinseca tendenza alla malvagità e inaffidabilità, come Martin Lutero, e poi Hobbes, richiede un diritto fondato esclusivamente sulla coazione, capace di costringere i consociati per il tramite del timore suscitato, e trova la sua espressione più matura nell'opera di Hans Kelsen, il quale tuttavia, come rileva Greco, non può esimersi, nella sua analitica ricostruzione dell'ordinamento giuridico, dal rilevare, paradossalmente, l'insufficienza del modello sfiduciario.

Entro questa chiave interpretativa, la figura di Kelsen sta quasi a indicare, paradigmaticamente, l'intrinseca inadeguatezza del presupposto della sfiducia, che in fin dei conti, sottoposto ad insistente indagine e scomposto nei suoi elementi costitutivi e operativi, portato alle sue estreme conseguenze, giunge sempre a un punto in cui l'obbligo giuridico non può che sfumare nell'obbligo morale, dal momento che, a quanto pare, la contrapposizione tra diritto e fiducia non può vantare una sua propria rigida autonomia concettuale.

L'autore ricostruisce puntualmente due profili critici relativi al modello sfiduciario, che riguardano il concetto e il funzionamento dell'ordinamento giuridico.

Il primo, di carattere filosofico, si riferisce alla natura della normatività, come si mostra in modo assai rigoroso nel terzo capitolo del volume. Ragionare nei termini della costrizione come unica spinta in grado di produrre il movimento umano significa rinunciare alla nozione di responsabilità e di fatto comprimere del tutto l'autonomia di ogni soggetto, reso quasi succube della norma per poter agire secondo una regola di condotta. È evidente che l'esecutività della norma stessa è assolutamente necessaria e non è possibile respingere il nesso tra diritto e potere, soprattutto per evitare che i forti prevalgano sui deboli, anche se Greco non rinuncia a considerare la possibilità di una norma ingiusta: se l'autorità del diritto si fonda solamente sulla costrizione, sull'utilizzo della forza, se il diritto medesimo diviene uno strumento nelle mani dei "vincitori", e utilizzato per contrastare e reprimere i "vinti", i deboli, gli oppressi, allora la fiducia scompare del tutto, e con essa le stesse basi della convivenza. La fiducia sembra essere in questo senso il "vero" e "reale" *terminus ad quem* di ogni tentativo di valutazione dell'ordinamento, una cartina di tornasole che agisce a vari livelli consentendo di comprendere le modalità di funzionamento dell'ordinamento stesso. Come afferma Greco, all'inizio del quarto capitolo dell'opera, «il diritto non può essere pensato concettualmente se ci si colloca per intero all'interno del paradigma sfiduciario, se non a rischio di sovrapporlo e scioglierlo nell'elemento della forza organizzata» (88).

La posizione normativa che pare più consona al fine di tenere insieme tutte queste esigenze pare essere quella che considera i doveri reciproci dei cittadini come prioritari rispetto a quei doveri di condotta che gli stessi consociati sono tenuti a osservare nei confronti dello Stato, così da evidenziare, ancora una volta, la centralità della relazionalità degli esseri umani, i cui atti possono convivere in un rapporto di integrazione e compatibilità, riportando in qualche modo il normativismo dentro il modello fiduciario. È questo il caso, ad esempio, della clausola della buona fede, in base alla quale lo Stato stesso ritiene scontato che i soggetti possano comportarsi tra loro secondo la regola dell'affidabilità, ponendo in essere il "diritto della fiducia", secondo criteri di correttezza e affidamento reciproco. Ciò permette di comprendere quanto sia importante posizionare il momento della fiducia proprio *dentro* il funzionamento dell'ordinamento giuridico, nel senso che è l'ordinamento che lo richiama e gli offre cittadinanza, nell'ottica per la quale il diritto è un sistema di aspettative che possono avere effetto solamente in presenza di una solida base di socialità, responsabilità, fraternità e solidarietà, che non negano tuttavia la necessità del diritto.

to medesimo: «mai come negli ultimi tempi abbiamo avvertito che ubbidienza alle norme e solidarietà reciproca sono non soltanto connesse ma addirittura coincidenti» (71).

Stante la necessità dell'ordinamento, a tutela dei deboli, delle minoranze, della marginalizzazione e della vulnerabilità delle posizioni individuali, quello stesso diritto che integra la fiducia offrendole ospitalità, e anzi fondandosi su di essa, deve essere esercitato nella direzione di una “politica del rispetto”, tesa alla diffusione del sentimento di uguaglianza, al riconoscimento delle aspettative di tutti e tutte, e pronto a contrastare le posizioni di dominio e sfruttamento che possono nascere in contesti anche molto diffusi nell'attualità, come ad esempio quello dell'immigrazione.

Il secondo profilo critico del modello sfiduciario è di carattere sociologico, e riguarda la “realtà” del funzionamento dell'ordinamento, ovvero la pratica della “fiducia dentro il diritto”, seguendo il titolo del quarto capitolo. Il senso di questo ulteriore approfondimento è molto chiaro: dopo aver confermato *concettualmente* che il diritto non può essere pensabile al di fuori della fiducia, sta al giurista verificare se il diritto stesso, *effettivamente*, rimandi a “relazioni fiduciarie”, dal momento che l'effettività dipende dal contegno con il quale i cittadini riconoscono l'ordinamento, e sono quindi pronti a svilupparvi relazioni fiduciarie sulla base delle loro aspettative di reciprocità. La teoria del diritto deve insomma farsi carico del suo compito precipuo, esplicitando ciò che *dentro* il diritto rimanda alla relazione, alla reciprocità, alla cooperazione, responsabilità e fiducia, anche per evidenziare la “differenza qualitativa” tra un ordinamento che nasce, si sviluppa e cresce grazie alle relazioni orizzontali tra i consociati, suscitando il senso di responsabilità, e un ordinamento che –viceversa– riesce a funzionare solamente in virtù della verticalità della costrizione e dell'uso della forza, suscitando esclusivamente mera ubbidienza. Optare per la sola dimensione verticale della sfiducia significa però negare, allo stesso tempo, la relazionalità del diritto, e la possibilità del riconoscimento dell'altro di cui il diritto è uno strumento, escludendo quindi le dimensioni della relazionalità, della solidarietà e della fraternità, che sono invece valori non solo “interni” ma addirittura “costitutivi” del diritto medesimo, come si argomenta nel quinto e sesto capitolo.

Considerando non solo alcuni passaggi-chiave della trattazione ma anche la prima formazione di Tommaso Greco – la laurea in Scienze Politiche all'Università di Pisa e il dottorato in Storia del pensiero e delle istituzioni politiche presso l'Università di Torino – si sarebbe tentati di cogliere i poliedrici spunti del libro qui in esame sino ad auspicare che il modello *fiduciario* possa trovare una sua trattazione non solamente entro una dimensione giuridica e giusfilosofica ma anche entro un orizzonte propriamente politico, nell'ambito cioè di una storia delle dottrine politiche in grado di distinguere, all'interno della sua evoluzione, temi e autori che hanno suggerito uno studio delle relazioni umane improntato sulla responsabilità dei soggetti e sulle loro possibilità di cooperazione: figure interessanti, sotto questo profilo, potrebbero essere – a titolo meramente esemplificativo – lord Shaftesbury, Condorcet e, con lui, Sophie Marie Louise de Grouchy nonché Tom Paine, molto attenti nelle loro indagini sulla società e le istituzioni alla centralità della dimensione della “simpatia” e della “socialità”, ma anche i teorici, specie nel contesto dell'Ottocento, del mutualismo e dell'associazionismo.

In tal senso, pare assolutamente ineludibile una riflessione che l'autore propone tra le prime pagine del volume: «se ci comportiamo sempre con quella diffidenza che è tipica dei periodi pestilenziali, proprio in questi periodi, paradossalmente, percepiamo che il modello dell'opportunismo e della diffidenza sta troppo stretto non solo alle nostre esigenze sociali e morali, ma anche al nostro bisogno di regolare giuridicamente almeno alcune delle nostre relazioni» (11), possibilmente nel solco di quella solidarietà che la stessa Costituzione reclama, al secondo articolo, come dovere inderogabile di cui la Repubblica richiede solennemente, ma anche nella pratica di ogni giorno, da parte di tutti i cittadini e le cittadine, l'adempimento.